

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Atradius Credit Insurance NV ha impugnato l'avviso in oggetto, con il quale l'Ufficio ha chiesto il pagamento di € 24.092,00=, a titolo di omesso pagamento di imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Milano per il recupero di premi assicurativi non riversati dall'agente della società, deducendo, in sintesi, che nel caso di specie l'ingiunzione sconta l'imposta fissa di registro.

Ciò in forza di quanto disposto dalla nota II all'art. 8, lettera b, della Tariffa di cui al DPR 131/86 e dall'art. 40 dello stesso DPR 131/86 i quali hanno definito il principio dell'alternatività delle imposte tra Iva e Registro, per cui si applica l'imposta fissa di registro quando l'operazione rientra nell'ambito Iva (nel caso in esame l'ingiunzione si riferisce per l'appunto al recupero di somme soggette ad Iva);

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, costituitasi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso esposto e dedotto, osservando che alla base del decreto ingiuntivo vi è il mancato versamento da parte dell'ingiunto di somme percepite in nome e per conto della società e non il mancato pagamento di polizze assicurative. Il principio dell'alternatività opera quando l'atto è in concreto assoggettabile ad Iva, mentre nella fattispecie la connotazione della condanna al pagamento è di natura restitutoria.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, rileva che:

- gli artt. 5 e 40 del DPR 131/86 hanno definito il principio dell'alternatività delle imposte tra Iva e registro, per cui si applica l'imposta fissa di registro quando l'operazione rientra nell'ambito Iva, attribuendo anche alle sentenze di condanna e ai decreti esecutivi nella materia il medesimo trattamento tributario;
- la Cassazione (sent. 9390/2007) ha precisato che non si applica il registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo Iva e che è principio ormai acquisito quello secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal DPR 131/86, art. 40, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa;
- questo comporta la registrazione a tassa fissa delle pronunce, siano esse sentenze o decreti esecutivi, inerenti a rapporti sottoposti alla disciplina Iva e quindi, nel caso in esame, del decreto ingiuntivo emesso dall'autorità giudiziaria per il recupero nei confronti dell'agente di premi assicurativi assoggettati ad Iva.

Il ricorso va pertanto accolto.

La particolare natura dell'impugnativa, vertente sulla interpretazione di norme, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.